

OSSERVATORIO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE

Luglio-agosto 2024

LEGISLAZIONE

(di Alice Savarino)

Novità in materia penale e processuale penale rinvenute nei provvedimenti normativi pubblicati in G.U. nel periodo compreso tra il 1.7.24 e il 31.8.2024.

LEGGE 28 giugno 2024, n. 90***Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici***

GU Serie Generale n. 153 del 2.7.2024

Entrata in vigore del provvedimento: 17.7.2024

La legge n. 90/2021 si compone di 24 articoli, suddivisi in due Capi. Il Capo I, artt. 1-15, reca *“Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale, di resilienza delle pubbliche amministrazioni e del settore finanziario, di personale e funzionamento dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e degli organismi di informazione per la sicurezza nonché di contratti pubblici di beni e servizi informatici impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici”*. Il Capo II del provvedimento, artt. 16-24, contiene *“Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati informatici nonché in materia di coordinamento degli interventi in caso di attacchi a sistemi informatici o telematici e di sicurezza delle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari”*. Attraverso quest’ultime disposizioni, vengono apportate modifiche al codice penale, perlopiù finalizzate ad inasprire il trattamento sanzionatorio di plurime fattispecie riconducibili al novero dei c.d. reati informatici, nonché ad incidere sul relativo regime circostanziale. È stata introdotta anche una nuova ipotesi di “estorsione informatica” (art. 629, co. 3 Cp), commessa mediante le condotte di cui agli artt. 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies Cp, ovvero con la minaccia di compierle. Vanno segnalate, inoltre, alcune modifiche al codice di procedura penale ed alla disciplina del d. lgs. n. 231/2001.

Si riporta, di seguito, il testo delle disposizioni rilevanti:

– **Art. 16. Modifiche al codice penale**

«1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'**articolo 240**, secondo comma, numero 1-*bis*, dopo la parola: «635-*quinqüies*,» sono inserite le seguenti: «640, secondo comma, numero 2-*ter*),»;

b) all'**articolo 615-*ter***:

1) al secondo comma:

1.1) all'alinea, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a dieci anni»;

1.2) al numero 2), dopo la parola: «usa» sono inserite le seguenti: «minaccia 0»;

1.3) al numero 3), dopo le parole: «ovvero la distruzione o il danneggiamento» sono inserite le seguenti: «ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare»;

2) al terzo comma, le parole: «da uno a cinque anni e da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni»;

c) all'**articolo 615-*quater***:

1) al primo comma, la parola: «profitto» è sostituita dalla seguente: «vantaggio»;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-*ter*, secondo comma, numero 1)»;

3) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-*ter*, terzo comma»;

d) l'**articolo 615-*quinqüies*** è abrogato;

e) all'**articolo 617-*bis***:

1) dopo il primo comma è inserito il seguente: «La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-*ter*, secondo comma, numero 1)»;

2) al secondo comma, le parole da: «ovvero da un pubblico ufficiale» fino alla fine del comma sono soppresse;

f) all'**articolo 617-*quater*, quarto comma**:

1) all'alinea, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci anni»;

2) il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-*ter*, terzo comma»;

3) al numero 2), le parole: «da un pubblico ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale» e la parola: «ovvero» è sostituita dalle

seguenti: «o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o»;

4) il numero 3) è abrogato;

g) all'**articolo 617-quinquies**:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-*quater*, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni»;

2) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-*quater*, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni»;

h) all'**articolo 617-sexies**, secondo comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni»;

i) alla **rubrica del capo III-bis del titolo dodicesimo del libro secondo**, le parole: «sulla procedibilità» sono soppresse;

l) nel **capo III-bis del titolo dodicesimo del libro secondo, dopo l'articolo 623-ter è aggiunto il seguente: «Art. 623-*quater* (Circostanze attenuanti). — Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 615-*ter*, 615-*quater*, 617-*quater*, 617-*quinquies* e 617-*sexies* sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi. Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma»;**

m) all'**articolo 629**:

1) al secondo comma, le parole: «nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «nel terzo comma dell'articolo 628»;

2) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-*ter*, 617-*quater*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*quater* e 635-*quinquies* ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità»;

n) all'**articolo 635-bis**:

1) al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni»;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato»;

o) all'articolo 635-ter:

1) al primo comma, le parole: «utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni»;

2) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)»;

3) nella rubrica, le parole: «utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità» sono sostituite dalle seguenti: «pubblici o di interesse pubblico»;

p) all'articolo 635-quater:

1) al primo comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni»;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione

di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato»;

q) **dopo l'articolo 635-*quater* è inserito il seguente: «Art. 635-*quater*.1 (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico).**— Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-*ter*, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-*ter*, terzo comma»;

r) **l'articolo 635-*quinquies* è sostituito dal seguente: «Art. 635-*quinquies* (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse).**— Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-*bis* ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)»;

s) **nel capo I del titolo tredicesimo del libro secondo, dopo l'articolo 639-*bis* è aggiunto il seguente: «Art. 639-*ter* (Circostanze attenuanti).** — Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 629, terzo comma, 635-*ter*, 635-*quater*.1 e 635-*quinquies* sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le

circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi. Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma»;

t) all'**articolo 640**:

1) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente numero: «2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione»;

2) al terzo comma, le parole: «capoverso precedente» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter)»;

u) all'**articolo 640-quater**, le parole: «numero 1» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1 e 2 -ter)».

- **Art. 17. Modifiche al codice di procedura penale**

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'**articolo 51, comma 3-quinquies**:

1) la parola: «615-quinquies,» è soppressa;

2) dopo la parola: «635-quater,» sono inserite le seguenti: «635-quater.1, 635-quinquies,»;

3) dopo le parole: «del codice penale,» sono inserite le seguenti: «o per il delitto di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,»;

b) all'**articolo 406, comma 5-bis**, le parole: «numeri 4 e 7-bis» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 4), 7-bis) e 7-ter)»;

c) all'**articolo 407, comma 2, lettera a)**, dopo il numero 7-bis) è aggiunto il seguente: «7-ter) delitti previsti dagli articoli 61-ter, 615-quater, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1 e 635-quinquies del codice penale, quando il fatto è commesso in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico».

- **Art. 18. Modifiche al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82** (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di

giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia).

1. Al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: «51, comma 3-*bis*,» sono inserite le seguenti: «o all'articolo 371-*bis*, comma 4-*bis*,»;

b) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: «51, commi 3-*bis* e 3-*quater*,» sono inserite le seguenti: «o all'articolo 371-*bis*, comma 4-*bis*,»;

c) all'articolo 16-*nonies*, comma 1, dopo le parole: «51, comma 3-*bis*,» sono inserite le seguenti: «o all'articolo 371-*bis*, comma 4-*bis*,».

- **Art. 19. Modifica al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203** (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-*bis*. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche quando si procede in relazione a taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 371-*bis*, del codice di procedura penale».

- **Art. 20. Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231** (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica)

1. All'articolo 24-*bis* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «da cento a cinquecento quote» sono sostituite dalle seguenti: «da duecento a settecento quote»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote»;

c) al comma 2, la parola: «615-*quinquies*» è sostituita dalla seguente: «635-*quater*.1» e le parole: «sino a trecento quote» sono sostituite dalle seguenti: «sino a quattrocento quote»;

d) al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-*bis* si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni».

- Art. 21. **Modifica alla legge 11 gennaio 2018, n. 6** (Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia)
 1. All'articolo 11, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, dopo le parole: «51, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater,» sono inserite le seguenti: «o all'articolo 371-bis, comma 4-bis,».

- Art. 22. **Modifiche al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109** (Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)
 1. All'articolo 17 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il personale dell'Agenzia addetto al CSIRT Italia, nello svolgimento delle proprie funzioni, riveste la **qualifica di pubblico ufficiale**. La trasmissione immediata delle notifiche di incidente ricevute dal CSIRT Italia all'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, costituisce adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale»;
 - b) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti: «4-bis.1. Nei casi in cui l'Agenzia ha notizia di un attacco ai danni di uno dei sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale e in ogni caso quando risulti interessato taluno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge perimetro, all'articolo 3, comma 1, lettere g) e i) , del decreto legislativo NIS ovvero all'articolo 40, comma 3, alinea, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, procede alle attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettere n) e n-bis), e ne informa senza ritardo il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai sensi del comma 4-bis del presente articolo. 4-bis.2. Fuori dei casi di cui al comma 4-bis.1, quando acquisisce la notizia dei delitti di cui all'articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, il pubblico ministero ne dà tempestiva informazione all'Agenzia e assicura, altresì, il raccordo informativo con l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione ai fini di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. 4-bis.3. In ogni caso, il pubblico ministero impartisce le disposizioni necessarie ad assicurare che gli accertamenti urgenti siano compiuti tenendo conto delle attività svolte

dall’Agenzia, a fini di resilienza, di cui all’articolo 7, comma 1, lettere n) e n-bis), e può disporre il differimento di una o più delle predette attività, con provvedimento motivato adottato senza ritardo, per evitare un grave pregiudizio per il corso delle indagini. 4-bis.4. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti tecnici irripetibili in relazione ai delitti di cui all’articolo 37-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, informa senza ritardo l’Agenzia, che mediante propri rappresentanti può assistere al conferimento dell’incarico e partecipare agli accertamenti. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche quando agli accertamenti si procede nelle forme dell’incidente probatorio».

- Art. 23. **Modifiche all’articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311** (Organizzazione e funzionamento dell’ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia)

1. All’articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle ispezioni è verificato altresì il rispetto delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari»;
- b) al terzo comma, le parole: «degli stessi nonché» sono sostituite dalle seguenti: «degli stessi,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché il rispetto delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari».

DECRETO-LEGGE 4 luglio 2024, n. 92 convertito con modificazioni dalla LEGGE 8 agosto 2024, n. 112

Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia

Il d.l. 92/2024 è stato pubblicato nella GU Serie Generale n. 155 del 4.7.24.

La l. di conversione 112/2024 è stata pubblicata nella GU Serie Generale n. 186 del 9.8.24, con entrata in vigore 10.8.2024. Nella medesima GU è pubblicato il testo coordinato del decreto-legge con la legge di conversione (v. p. 113 ss.).

Le disposizioni introdotte nel decreto convertito in legge sono suddivise in 4 Capi (v. Relazione illustrativa e tecnica allegata al d.d.l. di conversione in legge del decreto, in www.senato.it):

- Il Capo I contiene **Disposizioni in materia di personale**, finalizzate principalmente a «rafforzare i livelli di sicurezza, operatività ed efficienza degli istituti penitenziari» mediante l'incremento del personale che opera in ambito penitenziario e minorile, nonché l'incremento della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario, stabilendo all'uopo le relative coperture finanziarie.
- Il Capo II introduce **Disposizioni in materia penitenziaria, di diritto penale e per l'efficienza del procedimento penale**. Per «far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari», viene istituito il **Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria**, art. 4-bis, incaricato di compiere «tutti gli atti necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonché delle opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti». Viene modificata, in ottica di semplificazione, la **disciplina in materia di liberazione anticipata**, art. 5, «allo scopo di garantire un'applicazione più efficace, sia a favore del detenuto che della magistratura di sorveglianza». L'art. 6 interviene *in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario*, stabilendo che si introducano entro sei mesi modifiche al regolamento di cui al d.P.R. n. 230/2000 necessarie «a garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti», anche mediante l'incremento del numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili. L'art. 6-bis reca **disposizioni in materia di dati sanitari dei detenuti**. Viene, inoltre, modificato il **regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis, l. 26 luglio 1975, n. 354, con l'esclusione dai programmi di giustizia riparativa dei detenuti sottoposti a tale regime speciale**, stante la ritenuta «incompatibilità tra i due istituti». Viene prevista l'istituzione presso il Ministero della giustizia di un **elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale dei detenuti**, «allo scopo di semplificare la procedura di accesso alle misure penali di comunità e agevolare un più efficace reinserimento delle persone detenute adulte», art. 8. L'art. 9 prevede modifiche al codice penale e al d.lgs. n. 231/2001, con l'introduzione di un nuovo delitto contro la pubblica amministrazione, **art. 314-bis, Indebita destinazione di denaro o cose mobili**. L'art. 10 introduce *modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, per l'efficienza del procedimento penale, la semplificazione in tema di misure alternative e di misure di sicurezza, nonché modifiche al decreto legislativo 15*

febbraio 2016, n. 34 (Norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni). L'art. 10-bis modifica la **disciplina dell'affidamento in prova al servizio sociale, ex art. 47 l. n. 354/1975**.

- Il Capo III reca *Disposizioni in materia di procedimento esecutivo, di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e modifiche al codice civile*.
- Il Capo IV, infine, contiene *Disposizioni finanziarie e finali*.

Si riporta, di seguito, il testo di alcune delle disposizioni comprese nel Capo II del decreto, di particolare rilievo in materia penale, processuale penale e penitenziaria.

- **Art. 5. Interventi in materia di liberazione anticipata**

«1. All'**articolo 656 del codice di procedura penale** sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

«9-bis. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare per il condannato di età pari o superiore a settanta anni se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis è compresa tra due e quattro anni di reclusione, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6. Sono escluse le condanne per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del presente codice e all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

9-ter. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare se il condannato si trova agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6»;

b) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Fermo il disposto del comma 4-bis, nell'ordine di esecuzione la pena da espiare è indicata computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione è dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione».

2. All'articolo 54, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole «La concessione del beneficio è comunicata» sono sostituite dalle seguenti: «La concessione, la mancata concessione o la revoca del beneficio sono comunicate».

3. L'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente: «**Art. 69-bis (Procedimento in materia di liberazione anticipata).** — 1. In occasione di ogni istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel computo della misura della pena espiata è rilevante la liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54, comma 4, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ad ogni semestre precedente. L'istanza di cui al periodo precedente può essere presentata a decorrere dal termine di novanta giorni antecedente al maturare dei presupposti per l'accesso alle misure alternative alla detenzione o agli altri benefici analoghi, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54. 2. Nel termine di novanta giorni antecedente al maturare del termine di conclusione della pena da espiare, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri che non sono già stati oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 e del comma 3. 3. Il condannato può formulare istanza di liberazione anticipata quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza medesima. 4. Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza, con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ed è comunicato o notificato senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale. Quando la competenza a decidere sull'istanza prevista dal comma 1 appartiene al tribunale di sorveglianza il presidente del tribunale trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata. 5. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis.». 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le modifiche necessarie a prevedere:

- a) che il procedimento per il riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sia adeguato alle previsioni dell'articolo 69-*bis* della medesima legge, come modificato dal comma 3 del presente articolo;
- b) che, fino alla compiuta informatizzazione del fascicolo personale, gli elementi di valutazione necessari siano trasmessi al magistrato di sorveglianza con la cadenza prevista dall'articolo 69-*bis*, comma 2, della legge n. 354 del 1975, come modificato dal comma 3 del presente articolo;
- c) che il direttore dell'istituto trasmetta gli elementi di valutazione necessari ai fini dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal comma 2 del presente articolo, in tutti i casi in cui è richiesto l'accesso a misure alternative alla detenzione o benefici analoghi».

- **Art. 7. Modifiche all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disciplina del regime detentivo differenziato**

«1. All'articolo 41-*bis*, comma 2-*quater*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera f), dopo le parole: «cuocere cibi» il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;
- b) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: «*f-bis*) l'esclusione dall'accesso ai programmi di giustizia riparativa.».

- **Art. 9. Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

1. Al codice penale dopo l'articolo 314 è inserito il seguente: «**Articolo 314-*bis* (Indebita destinazione di denaro o cose mobili).** — Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.».

2. All'articolo 322-*bis* del codice penale, al primo comma, alinea, dopo la parola: «314» è inserita la seguente: «, 314-*bis*» e, alla rubrica, dopo la parola: «Peculato» sono inserite le seguenti: «, indebita destinazione di denaro o cose mobili».

2-bis. All'articolo **323-bis, primo comma, del codice penale**, dopo la parola: «314» è inserita la seguente: «, 314-bis».

2-ter. All'articolo **25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231**, al comma 1, secondo periodo, le parole: «articoli 314, primo comma, 316 e 323» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 314, primo comma, 314-bis e 316» e, alla rubrica, dopo la parola: «Peculato» sono inserite le seguenti: «, indebita destinazione di denaro o cose mobili» e le parole: «e abuso d'ufficio» sono soppresse.

- **Art. 10. Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, per l'efficienza del procedimento penale, la semplificazione in tema di misure alternative e di misure di sicurezza, nonché modifiche al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34.**

1. Al **codice di procedura penale** sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo **371-bis, comma 3, lettera h), numero 2)**, la parola «reiterata» è sostituita dalla seguente: «grave»;

b) all'articolo **412**, dopo il comma **2-bis** è aggiunto il seguente: «**2-ter.** Il procuratore generale, quando dispone l'avocazione delle indagini preliminari per i delitti di cui agli articoli 51, commi **3-bis** e **3-quater**, e **371-bis, comma 4-bis**, informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.».

1-bis. Dopo l'articolo 658 del codice di procedura penale è **inserito il seguente: «Art. 658-bis (Misure di sicurezza da eseguire presso strutture sanitarie).** — 1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza di cui all'articolo 215, secondo comma, numeri 2 e 3, del codice penale, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 chiede senza ritardo e comunque entro cinque giorni al magistrato di sorveglianza competente la fissazione dell'udienza per procedere agli accertamenti indicati all'articolo 679».

2. All'articolo **678, comma 1-ter, del codice di procedura penale**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «in via provvisoria» sono soppresse;

b) al secondo periodo, la parola «provvisoria» è soppressa;

c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il tribunale di sorveglianza, quando è proposta opposizione, procede, a norma del comma 1, alla conferma o alla revoca dell'ordinanza.»;

d) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Allo stesso modo il tribunale di sorveglianza procede quando l'ordinanza non è stata emessa.».

2-bis. All'articolo 679 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Sulla richiesta del pubblico ministero formulata ai sensi dell'articolo 658-bis il magistrato di sorveglianza provvede alla fissazione dell'udienza senza ritardo e comunque entro cinque giorni dalla richiesta medesima. Fino alla decisione, permane la misura di sicurezza provvisoria applicata ai sensi dell'articolo 312 e il tempo corrispondente è computato a tutti gli effetti. Nelle more della decisione, la misura di sicurezza provvisoria può essere disposta con ordinanza dal magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero».

2-ter. Nel titolo I, capo XI, delle **norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale**, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 154-ter è aggiunto il seguente: «**Art. 154-quater (Sentenza che dispone una misura di sicurezza da eseguire presso una struttura sanitaria).** — 1. Se non è presentata impugnazione nei termini di legge avverso la sentenza che applica una misura di sicurezza di cui all'articolo 215, secondo comma, numeri 2 e 3, del codice penale, la cancelleria ne trasmette senza ritardo, e comunque entro cinque giorni, l'estratto al pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice. Fermo quanto previsto dall'articolo 626 del codice, la cancelleria della Corte di cassazione provvede allo stesso modo quando l'esecuzione consegue alla decisione della stessa Corte».

2-quater. All'articolo 2, comma 4, del **decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34**, le parole: «all'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,».

2-quinquies. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) ai fini del coordinamento investigativo di cui agli articoli 2 e 3, l'intesa dell'ufficio del pubblico ministero che procede a indagini collegate e, in ogni caso, il parere del procuratore generale presso la corte di appello o, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale, del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo».

- **Art. 10-bis Modifica all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354**

1. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Il condannato, qualora non sia in grado di offrire valide occasioni di reinserimento esterno tramite attività di lavoro, autonomo o dipendente, può essere ammesso, in sostituzione, a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione, nelle forme e con le modalità di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001, in quanto compatibili, nell'ambito di piani di attività

predisposti entro il 31 gennaio di ogni anno, di concerto tra gli enti interessati, le direzioni penitenziarie e gli uffici per l'esecuzione penale esterna e comunicati al presidente del tribunale di sorveglianza territorialmente competente». 2. Alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nel limite delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come integrato dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124. Restano fermi gli interventi già finanziati a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo».

LEGGE 9 agosto 2024, n. 114

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

GU Serie Generale n.187 del 10.8.2024

Entrata in vigore del provvedimento: 25.8.2024

La l. n. 114/2024 introduce modifiche al codice penale (art. 1), al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie (artt. 2-3), all'ordinamento giudiziario (art. 4) e al codice dell'ordinamento militare (art. 7).

Sul fronte del diritto penale sostanziale, gli interventi maggiormente significativi riguardano, da un lato, l'**abolizione del delitto di abuso d'ufficio**, art. 323 Cp e, dall'altro, la **riformulazione della fattispecie di traffico di influenze illecite**, art. 346-bis Cp.

In ambito processuale, tra le numerose modifiche, si segnalano: l'ampliamento del **divieto di acquisizione di comunicazioni tra imputato e proprio difensore** (art. 103, co. 6-bis Cpp) e del **divieto di pubblicazione dei contenuti delle conversazioni intercettate** (art. 114, co. 2-bis Cpp); viene modificata la disciplina dell'art. 268 c.p.p. in materia di **esecuzione delle operazioni di intercettazione**, al fine di garantire maggiore tutela della riservatezza di soggetti diversi dalle parti e nello stesso senso si interviene a modifica dell'art. 291, co. 1-ter Cpp sui contenuti della richiesta di applicazione della misura cautelare e dell'art. 292 Cpp sull'ordinanza che dispone la misura cautelare. Rispetto all'art. 291 Cpp, poi, particolarmente significativa risulta l'introduzione nel **co. 1-quater dell'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari da parte del giudice, prima di disporre la misura**, nei casi in cui sussista l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, co. 1, lettera c), ad eccezione però dei delitti indicati all'art. 407, co. 2, lett. a), o all'art. 362, co. 1-ter, ovvero di gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.

In materia cautelare, viene, inoltre, previsto che il **giudice per le indagini preliminari decide in composizione collegiale circa l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere**, art. 328 co. 1-*quinquies* Cpp. Va precisato, a riguardo, che stante l'art. 9 della legge, le disposizioni relative al giudice in composizione collegiale competente per l'applicazione della misura cautelare custodiale entreranno in vigore decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge (quindi, il 25 agosto 2026). Si interviene anche sulla **disciplina dell'informazione di garanzia**, ex art. 369 Cpp, introducendo tra i contenuti la descrizione sommaria del fatto e disciplinando la notificazione eseguita dalla PG in situazioni di urgenza che non consentano il ricorso alle modalità ordinarie. Nell'ambito della disciplina delle impugnazioni, infine, viene abrogato il co. 1-*ter* dell'art. 581 Cpp (Forma dell'impugnazione) e ne viene modificato il co. 1-*quater*, restringendo la previsione al solo difensore di ufficio; si interviene anche al co. 2 dell'art. 593 Cpp (Casi di appello), prevedendo che il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, co. 1 e 2 Cpp.

Si riporta, di seguito, il testo delle disposizioni del provvedimento sopra menzionate.

- **Art. 1. Modifiche al codice penale**

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 322-*bis*: 1) al primo comma, alinea, le parole: «, 322» sono sostituite dalle seguenti: «e 322» e le parole: «e 323» sono soppresse; 2) alla rubrica, le parole: «, abuso d'ufficio» sono soppresse;
- b) **l'articolo 323 è abrogato**;
- c) all'articolo 323-*bis*: 1) al primo comma, le parole: «e 323» sono sostituite dalle seguenti: «e 346-*bis*»; 2) al secondo comma, le parole: «e 322-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «, 322-*bis* e 346-*bis*»;
- d) all'articolo 323-*ter*, primo comma, dopo le parole: «ivi indicati,» è inserita la seguente: «346-*bis*,»;
- e) **l'articolo 346-*bis* è sostituito dal seguente: «Art. 346-*bis* (Traffico di influenze illecite). — Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-*ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-*bis*, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di**

un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-*bis*.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio».

- Art. 2. Modifiche al codice di procedura penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'**articolo 103**, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: «6-*bis*. È parimenti vietata l'acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.
6-*ter*. L'autorità giudiziaria o gli organi ausiliari delegati interrompono immediatamente le operazioni di intercettazione quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientra tra quelle vietate»;
 - b) all'**articolo 114**, comma 2-*bis*, le parole: «non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415 -*bis* o 454» sono sostituite dalle seguenti: «se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento»;
 - c) all'**articolo 116**, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la

pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 2-*bis*, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dall'esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato»;

d) all'**articolo 268**: 1) al comma 2-*bis*, dopo le parole: «degli interlocutori,» sono inserite le seguenti: «nonché quelle che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti»; 2) al comma 6, dopo le parole: «dati personali» sono inserite le seguenti: «o soggetti diversi dalle parti»;

e) all'**articolo 291**: 1) al comma 1-*ter*, dopo le parole: «conversazioni intercettate» sono aggiunte le seguenti: «, in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione»; 2) dopo il comma 1-*ter* sono inseriti i seguenti: «1-*quater*. Fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-*ter*, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale. 1-*quinquies*. Nel caso di cui all'articolo 328, comma 1-*quinquies*, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato. 1-*sexies*. L'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio è comunicato al pubblico ministero e notificato alla persona sottoposta alle indagini preliminari e al suo difensore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni d'urgenza, il giudice ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire. Il giudice provvede comunque sulla richiesta del pubblico ministero quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non compare senza addurre un legittimo impedimento, oppure quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non è stata rintracciata e il giudice ritiene le ricerche esaurienti, anche con riferimento ai luoghi di cui all'articolo 159, comma 1. 1-*septies*. L'invito contiene: a) le generalità o altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini; b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione, nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi; c) la descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato; d) l'avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti

dalla legge; del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa; del diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali; del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere; del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari; della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. 1-*octies*. L'invito di cui al comma 1-*sexies* contiene altresì l'avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentati ai sensi del comma 1, nonché della facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate, con diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati. 1-*novies*. L'interrogatorio di cui al comma 1-*quater* deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, secondo le modalità di cui all'articolo 141-*bis*»;

f) all'**articolo 292**: 1) al comma 2-*ter*, dopo le parole: «articolo 327-*bis* » sono aggiunte le seguenti: «e, nel caso di cui all'articolo 291, comma 1-*quater*, una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell'interrogatorio»; 2) al comma 2-*quater*, dopo le parole: «brani essenziali» sono aggiunte le seguenti: «, in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione degli elementi rilevanti»; 3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-*bis*. L'ordinanza è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-*quater*, nonché quando l'interrogatorio è nullo per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*septies* e 1-*octies* del medesimo articolo»;

g) all'**articolo 294**: 1) al comma 1, dopo le parole: «ha proceduto» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 291, comma 1-*quater*, oppure»; 2) al comma 4-*bis*, dopo la parola: «disposta» sono inserite le seguenti: «dal collegio di cui all'articolo 328, comma 1-*quinqüies*,»;

h) all'**articolo 299, comma 4**, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In questo caso, se ritiene che l'aggravamento debba comportare l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, il giudice per le indagini preliminari rimette la decisione al collegio di cui all'articolo 328, comma 1-*quinqüies*»;

i) all'**articolo 309, comma 5**, dopo le parole: «alle indagini» sono aggiunte le seguenti: «e, in ogni caso, le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'articolo 291, comma 1-*quater*»;

l) all'**articolo 313, comma 1**, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il giudice per le indagini preliminari procede nella composizione collegiale di cui

all'articolo 328, comma 1-*quinqüies*, quando deve essere applicata una misura di sicurezza detentiva»; m) all'**articolo 328**, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente: «1-*quinqüies*. Il giudice per le indagini preliminari decide in composizione collegiale l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere»;

n) all'**articolo 369**: 1) al comma 1, la parola: «Solo» è sostituita dalle seguenti: «A tutela del diritto di difesa,», le parole: «con indicazione» sono sostituite dalle seguenti: «contenente la descrizione sommaria del fatto, l'indicazione» e le parole: «con invito» sono sostituite dalle seguenti: «l'invito»; 2) dopo il comma 1-*ter* sono aggiunti i seguenti: «1-*quater*. La notificazione, in deroga al disposto dell'articolo 148, comma 6, secondo periodo, può essere eseguita dalla polizia giudiziaria in presenza di situazioni di urgenza che non consentono il ricorso alle modalità ordinarie. In questi casi, fermo il rispetto dell'articolo 148, comma 8, secondo periodo, la consegna deve essere effettuata in modo tale da garantire la riservatezza del destinatario. 1-*quinqüies*. All'informazione di garanzia si applica l'articolo 114, comma 2»;

o) all'**articolo 581**, il comma 1-*ter* è abrogato e, al comma 1-*quater*, dopo le parole: «del difensore» sono inserite le seguenti: «di ufficio»;

p) all'**articolo 593**, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2».

- **Art. 3. Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale**

1. All'**articolo 89-bis**, comma 2, primo periodo, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, comunque, dati personali relativi a soggetti diversi dalle parti».

- **Art. 7. Modifica al codice dell'ordinamento militare**

1. All'articolo 1051, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa».

DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2024, n. 108***Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.***

GU Serie Generale n.182 del 5.8.2024

Entrata in vigore del provvedimento: 6.8.2024

Con il d.lgs. n. 108/2024 il legislatore interviene nuovamente sulla disciplina dell'adempimento collaborativo (v. d.lgs. n. 221/2023, segnalato nell'osservatorio del mese di dicembre 2023), con disposizioni integrative e correttive. Merita di essere segnalata, in particolare, la nuova modifica dell'art. 6, co. 4, d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128 relativo agli effetti dell'adesione al regime di adempimento collaborativo. Segnatamente, con la nuova formulazione, si prevede che:

«Fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle entrate, mediante l'interpello di cui al comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello o della comunicazione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e le stesse non costituiscono notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale».

Inoltre, in relazione ai contribuenti aderenti al regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale, art. 7-bis, co. 2 d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, si prevede ora che: «a) fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, non si applicano le sanzioni amministrative per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello; b) **fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, alle**

violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati all'Agenzia delle entrate mediante la presentazione di un'istanza di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello, **non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e le stesse non costituiscono notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale».**

LEGGE 8 agosto 2024, n. 120

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport

GU Serie Generale n.194 del 20.8.2024

Entrata in vigore del provvedimento: 21.8.2024

Va segnalata, infine, la conversione in legge del d.l. n. 89/2024, le cui novità in ambito processuale penale, segnatamente in materia di ricorso per Cassazione (art. 11 del decreto) sono già segnalate nell'osservatorio normativo del mese di giugno 2024 e non sono state oggetto di significative modifiche in sede di conversione.

CORTE COSTITUZIONALE
(di Greta Accatino)**C. cost., 25.7.2024 n. 150 (ordinanza)**

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34 co. 2 Cpp, sollevate, in riferimento agli artt. 3 co. 1, 24 e 111 co. 2 Cost., dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Isernia.

Il rimettente ha dubitato della legittimità costituzionale dell'art. 34 co. 2 Cpp, nella parte in cui non contempla – tra le ipotesi di incompatibilità alla funzione di trattazione dell'udienza preliminare – quella del giudice dell'udienza preliminare «che abbia rigettato, per motivi concernenti il merito, la richiesta di patteggiamento della pena formulata dal medesimo imputato e per il medesimo fatto storico, nel medesimo procedimento».

La Corte, pur dando atto della “potenziata natura” dell'udienza preliminare, a seguito delle innovazioni introdotte dapprima dalla l. 8.4.1993 n. 105, poi dalla l. 16.12.1999 n. 479 e, infine, dal d.lgs. 10.10.2022 n. 150, ha escluso l'ipotizzabilità di un nuovo caso di incompatibilità nel senso auspicato dal giudice rimettente. Osserva, invero, la Corte, ribadendo la propria precedente giurisprudenza, che – affinché ricorra un'ipotesi di incompatibilità del giudice – è necessario che le valutazioni precedenti, anche di merito, non siano state compiute nella medesima fase del procedimento, bensì in fasi diverse (cfr. C. cost., ord. 20.4.2004 n. 123). Pertanto, poiché il provvedimento con cui il g.u.p. respinge la richiesta di applicazione della pena viene adottato nel corso della stessa udienza preliminare e non in una fase processuale precedente e distinta, anche nell'ottica di evitare che, per la medesima fase del giudizio, si debba disporre «di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere», la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni sollevate.

C. cost., 25.7.2024 n. 149 (sentenza)

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis co. 5 primo periodo Cp, sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica. La Corte ha altresì concluso per la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis co. 5 secondo periodo Cp, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica.

Le censure del giudice rimettente si sono concentrate sull'art. 131-bis co. 5 Cp, nella parte in cui, al primo periodo, impone di tener conto, ai fini della determinazione della pena detentiva in vista dell'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, delle circostanze autonome e di quelle ad effetto speciale e, al secondo periodo, impedisce di procedere, in quest'ultimo caso, al giudizio di bilanciamento.

Sotto il primo profilo, l'art. 131-bis co. 5 Cp sarebbe illegittimo con riferimento all'art. 76 Cost., poiché il legislatore, nell'introdurre nel tessuto codicistico la norma, avrebbe ecceduto dal criterio direttivo di delega di cui all'art. 1 co. 1 lett. m della l. 28.4.2014 n. 67, che nulla aveva stabilito in ordine alle modalità di determinazione della pena e al computo delle circostanze. In subordine, secondo il Tribunale di Firenze, il secondo periodo della disposizione censurata violerebbe l'art. 3 Cost., poiché è irragionevole precludere al giudice la possibilità di bilanciare le circostanze attenuanti a effetto comune con le aggravanti a effetto speciale.

La Corte ha concluso per l'infondatezza di entrambe le questioni. Quanto a quella sollevata in via principale, il giudice delle leggi muove dalla considerazione che il legislatore delegato ben può emanare norme che rappresentano lo sviluppo coerente e il completamento delle scelte del delegante, di talché il vizio di eccesso di delega si configura solo nei casi di dilatazione dell'oggetto indicato dalla legge-delega, fino a comprendere in esso materie che ne sono escluse. Ciò posto, rileva la Corte che non è censurabile la scelta del delegato di escludere la tenuità del fatto nei casi in cui un reato, pur se in astratto riconducibile entro la soglia di pena di cui all'art. 131-bis co. 1 Cp, integri, poiché ricorrono una o più circostanze autonome o ad effetto speciale, «un'ipotesi assimilabile ad una fattispecie autonoma di reato, connotata da particolare gravità proprio per il concorso di quelle aggravanti».

Per quanto concerne la questione proposta in via subordinata, la Corte ripercorre l'iter che ha portato il Governo, su sollecitazione della Commissione giustizia della Camera dei deputati, a prevedere il denunciato divieto di bilanciamento. Chiarisce altresì la Corte che le scelte del legislatore circa l'ampiezza dell'esimente di cui all'art. 131-bis Cp sono censurabili solo nei casi di irragionevolezza manifesta e che nel caso di specie può attribuirsi, viceversa, alla regola scrutinata una "solida ragionevolezza". Il legislatore fa, infatti, dipendere la scelta relativa all'applicazione o meno dell'esimente dall'esistenza di un'aggravante che, prevedendo una pena diversa da quella ordinaria, «esprime un giudizio di disvalore della fattispecie astratta marcatamente superiore a quello che connota la corrispondente fattispecie non aggravata; e ciò indipendentemente dalla sussistenza nel caso concreto di circostanze attenuanti, che

ben potranno essere considerate dal giudice quando, in esito al giudizio, irrogherà la pena nel caso di condanna».

C. cost., 19.7.2024 n. 138 (sentenza)

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 74 co. 1 e 2 del d.P.R. 9.10.1990 n. 309, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Brescia.

Bersaglio delle censure del rimettente è, questa volta, l'art. 74 co. 1 e 2 del d.P.R. 309/1990, nella parte in cui – al co. 1 – punisce con la pena della reclusione non inferiore ad anni venti, invece che ad anni sette, la promozione, costituzione, direzione, organizzazione o finanziamento di un'associazione finalizzata alla commissione di più delitti tra quelli di cui all'art. 73 e – al co. 2 – prevede la pena della reclusione non inferiore ad anni dieci, invece che ad anni cinque, per chi partecipa al sodalizio. Ravvisa, sul punto, il giudice *a quo* un potenziale contrasto tra le norme oggetto di questione di legittimità e gli artt. 3 e 27 Cost.: sussisterebbe, invero, un «profondo divario» tra le pene minime previste dall'art. 74 co. 1 e 2 cit. e quelle massime di cui all'art. 74 co. 6, relativo alle associazioni “lievi”, ossia alle associazioni finalizzate a commettere fatti di lieve entità. In questo senso, secondo il g.i.p. presso il Tribunale di Brescia, occorrerebbe – per ricondurre il sistema a razionalità – allineare «i minimi edittali della fattispecie “ordinaria” ai massimi edittali della fattispecie “di lieve entità”, così da replicare, sul piano sanzionatorio, quel “*continuum*” che si riscontra, in punto di incremento dell'offesa all'interesse protetto, nella progressione dalla fattispecie “*minor*” alla “*maior*”».

Ciò premesso, la Corte costituzionale ha ritenuto le questioni inammissibili. In effetti, afferma il giudice delle leggi, è ravvisabile una “frattura sanzionatoria” tra l'ipotesi ordinaria di associazione finalizzata al narcotraffico e quella lieve. Tuttavia, non è possibile rimediare al riscontrato *vulnus* semplicemente allineando i minimi edittali della fattispecie di cui all'art. 74 co. 1 e 2 alle pene massime dell'art. 74 co. 6, soluzione che già la Corte aveva escluso in altra occasione con riferimento al delitto di cui all'art. 73 co. 1. In conclusione, la Corte auspica dunque un intervento legislativo teso a rimuovere l'anomalia sanzionatoria che si riscontra nella materia in esame.

C. cost., 18.7.2024 n. 136 (ordinanza)

La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Livorno, sezione penale.

Il giudice rimettente ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 635 co. 5 Cp, nel testo introdotto dall'art. 2 co. 1 lett. *n* del d.lgs. 10.10.2022 n. 150, nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela per il delitto di danneggiamento di cose esposte per necessità, consuetudine o destinazione alla pubblica fede.

La Corte, tuttavia, rilevato che il legislatore – con l'art. 1 co. 1 lett. *b* del d.lgs. 19.3.2024 n. 31, entrato in vigore il 4.4.2024, dunque in epoca successiva all'ordinanza di rimessione – ha modificato la disposizione censurata, introducendo la procedibilità a querela per il delitto *de quo* e prevedendo altresì un'apposita disciplina processuale transitoria per i fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore del citato decreto, ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Livorno per un nuovo esame della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni sollevate.

C. cost., 18.7.2024 n. 135 (sentenza)

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 580 Cp, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Cedu, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze.

Con ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Firenze è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 Cp, come modificato da C. cost., 22.11.2019 n. 242, nella parte in cui esclude la punibilità di chi agevola l'altrui suicidio alla condizione, tra le altre, che il paziente sia dipendente da trattamenti di sostegno vitale, requisito che, secondo il rimettente, sarebbe in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza, autodeterminazione terapeutica, dignità umana, nonché con il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

La Corte, con la pronuncia qui al vaglio, ha dichiarato l'infondatezza delle questioni. Anzitutto, si precisa, il requisito di cui si sollecita l'eliminazione, con la conseguente estensione dell'area della non punibilità del suicidio assistito, svolge, «in assenza di un intervento legislativo, un ruolo cardine nella logica della soluzione adottata» dal giudice delle leggi nel 2019. Invero, la Corte costituzionale non ha inteso, con quella pronuncia, riconoscere un diritto generale a porre fine alla propria vita in presenza di una qualsiasi patologia irreversibile che determini un'intollerabile sofferenza, fisica o psicologica. La Corte, al contrario, ha reputato irragionevole impedire l'accesso al suicidio assistito a soggetti cui la legge già riconosce il diritto di lasciarsi morire

rifiutando il trattamento di sostegno vitale che ne assicura la sopravvivenza, diritto che – evidentemente – non si estende a chi non dipenda da siffatti trattamenti. Per quanto riguarda il diritto all'autodeterminazione terapeutica del paziente, si afferma, nell'escludere qualsivoglia violazione, che spetta al legislatore e non alla Corte, per evitare abusi da parte di terzi e una "pressione sociale indiretta" sui soggetti più deboli volta a indurli a farsi da parte prima del tempo, contemperarlo con le istanze di tutela della vita umana. Venendo poi al denunciato contrasto tra la disposizione censurata e il principio di tutela della dignità umana, si sottolinea nella pronuncia che la nozione soggettiva di dignità «si connette alla concezione che il paziente ha della propria persona e al suo interesse a lasciare una certa immagine di sé», finendo di fatto per coincidere con l'autodeterminazione individuale: si rende quindi necessario – di nuovo – bilanciare siffatto principio con il dovere di tutela della vita umana. Infine, i giudici costituzionali hanno negato che sussista violazione del diritto alla vita privata di cui all'art. 8 Cedu, poiché gli Stati membri godono di un considerevole margine di apprezzamento nel contemperare tale diritto con le ragioni di tutela della vita umana. Tutto ciò premesso, la Corte ha precisato che la nozione di "trattamenti di sostegno vitale" dev'essere interpretata dal Servizio sanitario nazionale e dai giudici conformemente a C. cost., 22.11.2019 n. 242 e ha riaffermato la necessità di rispettare puntualmente le condizioni procedurali in quella pronuncia stabilite, auspicando altresì che «a tutti i pazienti, inclusi quelli che si trovano nelle condizioni per essere ammessi alla procedura di suicidio assistito, [sia assicurata] una effettiva possibilità di accesso alle cure palliative appropriate per controllare la loro sofferenza».

C. cost., 2.7.2024 n. 116 (sentenza)

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 del d.lgs. 6.9.2011 n. 159, nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che – sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida – si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada.

Il Tribunale di Nuoro ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 del d.lgs. 159/2011, nella parte in cui prevede come reato il fatto di colui che, già sottoposto a misura di prevenzione personale, si pone alla guida di un autoveicolo o motoveicolo privo di patente, poiché revocata o sospesa, pure nei casi in cui la revoca o sospensione del titolo abilitativo non sono conseguenza dell'applicazione della

misura di prevenzione, bensì della precedente violazione di disposizioni del codice della strada.

Previa ricostruzione del quadro normativo di riferimento e, segnatamente, dei rapporti tra l'art. 116 co. 15 CStr e l'art. 73 del d.lgs. 159/2011, la Corte ha concluso per l'ammissibilità della questione, dichiarando l'incostituzionalità della disposizione censurata con riferimento ai principi di offensività (art. 25 Cost.) e ragionevolezza (art. 3 Cost.). Afferma il giudice delle leggi che la previsione *de qua* contempla, quale presupposto, «una qualità della persona non connessa alla condotta», il che dà luogo a un'ipotesi di responsabilità penale d'autore. L'essere sottoposto a misura di prevenzione determina, inoltre, che sia punibile penalmente un fatto che, se commesso da qualsiasi altro soggetto che non rispetta il codice della strada, rilevarebbe quale mero illecito amministrativo, salvo il caso della recidiva nel biennio. Ne discende, per queste ragioni, l'incostituzionalità dell'art. 73 del d.lgs. 159/2011 nei termini sopra visti e la conseguente riespansione dell'ambito di applicazione dell'art. 116 co. 15 CStr.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
(di Filippo Venturi)

[C. Eur., 02.07.2024, B.A. v. Cipro](#)

«**Art. 5 co. 1 (f):** Violazione - Arresto o detenzione legittimi - Detenzione arbitraria di un richiedente asilo, per oltre due anni e nove mesi, basata unicamente su motivi di sicurezza nazionale - Mancanza di un nesso sufficientemente stretto tra i motivi invocati e l'obiettivo di prevenire l'ingresso non autorizzato - Motivi di detenzione non collegati all'esito della domanda di asilo o all'esame del diritto del richiedente di rimanere nel paese - Motivi di sicurezza nazionale applicati come meccanismo generale di prevenzione o protezione - Durata ingiustificata della detenzione; e

Art. 5 co. 4: Violazione - Procedimento d'appello per il riesame della legittimità del trattenimento, durato oltre due anni, non conforme al requisito della "rapidità" del riesame - Ritardi ingiustificati, tra cui l'inazione delle autorità per circa dieci mesi prima della pandemia di Covid-19».

Il caso B.A. v. Cipro riguarda la legittimità della detenzione del ricorrente, basata su motivi di sicurezza nazionale, nonché la ragionevole durata del procedimento di riesame relativo a tale detenzione. Il ricorrente è un richiedente asilo siriano, trattenuto a causa di alcuni sospetti relativi alla sua affiliazione a organizzazioni terroristiche. Egli invoca la violazione dell'art. 5, co. 1 e 4, della Convenzione EDU.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU ravvisa la violazione delle disposizioni menzionate. Con riferimento all'art. 5 co. 1 CEDU, la Corte riscontra l'arbitrarietà della detenzione del ricorrente, non sussistendo alcuno dei motivi che consentono di privare legittimamente qualcuno della sua libertà personale. Non solo, infatti, la sua detenzione non serve ad impedirne l'accesso non autorizzato nel paese (avendo egli diritto di rimanervi nell'attesa di una decisione riguardante la sua domanda di asilo), ma essa risulta anche troppo lunga e ingiustificata. Anche con riguardo all'art. 5 co. 4 CEDU la Corte riscontra una violazione dei diritti del ricorrente, risultando il procedimento d'appello per il riesame della legittimità del trattenimento eccessivamente lungo.

[C. Eur., 04.07.2024, Oghlishvili v. Georgia](#)

«**Art. 2 (procedurale):** Violazione - Mancanza di indagini efficaci sul presunto suicidio della figlia della ricorrente in un contesto di violenza domestica - Mancata esplorazione adeguata di tutte le linee di indagine credibili - Periodo significativo di inattività ingiustificata pienamente imputabile all'autorità investigativa - Conseguente

scadenza del termine di prescrizione della responsabilità penale che priva la prosecuzione dell'indagine di ogni possibile utilità e quindi di ogni potenziale efficacia - L'inosservanza da parte dell'autorità investigativa dell'obbligo di mostrare particolare diligenza e vigore quando si indaga su un caso che coinvolge la violenza contro le donne potrebbe essere letta come una pura e semplice mancanza di volontà di stabilire la verità».

Il caso *Oghlishvili v. Georgia* riguarda l'asserita incapacità da parte delle autorità statali di proteggere la figlia della ricorrente da violenza domestica e di condurre indagini efficaci sul suo presunto suicidio. In particolare, la ricorrente invoca l'art. 2 della Convenzione EDU, sostenendo che le autorità non abbiano adempiuto all'obbligo procedurale, derivante da tale disposizione, di svolgere indagini efficaci quando una persona sia stata vittima di violenze.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU ravvisa la violazione della disposizione menzionata. Dopo aver ribadito l'importanza di indagini efficaci, soprattutto nei casi di violenza domestica, la Corte osserva che, sebbene l'indagine sia iniziata tempestivamente, essa è stata superficiale ed è poi incorsa in un periodo di ingiustificata inattività che ha condotto alla prescrizione del reato. Pertanto, la Corte ravvisa l'inadempimento, da parte delle autorità statali, dell'obbligo derivante dall'art. 2 CEDU nel suo versante procedurale.

[C. Eur., 09.07.2024, Selçuk v. Turchia](#)

«**Articolo 2 (materiale):** Nessuna violazione - Obblighi positivi - Le autorità nazionali non violano il loro dovere di tutelare il diritto alla vita di un manifestante in occasione di una manifestazione che è stata oggetto di un attentato terroristico suicida - Obbligo delle autorità, in un contesto caratterizzato da un rischio terroristico, di adottare tutte le misure necessarie per evitare che tale rischio si concretizzi - Le autorità non erano a conoscenza dell'esistenza di una minaccia grave, prevedibile e imminente di attentato terroristico in relazione a tale manifestazione - Particolari difficoltà inerenti alla prevenzione di questo tipo di attacchi terroristici - Adozione di misure preventive per garantire l'invio immediato dei servizi di soccorso sul luogo della manifestazione - Il richiedente ha potuto ricevere cure adeguate in tempi relativamente brevi - L'uso di gas lacrimogeni subito dopo l'attacco da parte della polizia per disperdere la folla e consentire alle forze dell'ordine di accedere al luogo non ha impedito il rapido intervento dei servizi di soccorso; e

Articolo 2 (procedurale): Nessuna violazione - Obblighi positivi - Il diritto interno ha fornito al ricorrente un rimedio per il risarcimento del danno non patrimoniale

efficace nelle circostanze del caso - La responsabilità dello Stato per le carenze dei servizi di intelligence nella valutazione del rischio di attentato terroristico sostenuta sulla base della responsabilità oggettiva elimina la necessità di provare la colpa attribuibile all'amministrazione - Il risarcimento concesso è adeguato e sufficiente».

Il caso *Selçuk v. Turchia* riguarda un attentato terroristico avvenuto ad Ankara il 10 ottobre 2015 e la presunta inadempienza, da parte delle autorità statali, degli obblighi derivanti dall'art. 2 della Convenzione EDU, sia nel suo versante materiale che procedurale. In particolare, il ricorrente, rimasto ferito a causa dell'attentato, lamenta la violazione da parte delle autorità nazionali del loro dovere di tutelare la sua vita e di risarcire adeguatamente il danno da egli subito a causa del fatto avvenuto.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU esclude la violazione delle norme richiamate. Con riguardo al versante materiale dell'art. 2 CEDU, la Corte osserva che, sebbene le autorità statali abbiano un obbligo di adottare misure preventive e reattive adeguate a fronteggiare un rischio terroristico, tale obbligo tuttavia non garantisce una protezione assoluta. Ritenendo che prima dell'attentato non esistevano prove concrete di una minaccia grave, prevedibile, imminente e specifica, la Corte conclude che le misure adottate dalle autorità, sia in termini preventivi che reattivi, sono state adeguate. Con riguardo al versante procedurale dell'art. 2 CEDU, la Corte rammenta che da esso discende per le autorità nazionali l'obbligo di approntare un sistema giudiziario efficace e indipendente per realizzare una rapida ricostruzione dei fatti, la punizione dei responsabili e un risarcimento adeguato alle vittime. Con riguardo al caso in esame, la Corte ritiene che le indagini penali siano state tempestive ed approfondite (risultando nella condanna di numerosi individui) e che il procedimento civile relativo al risarcimento dei danni morali subiti dal ricorrente sia stato efficace, costituendo dunque un rimedio adeguato e sufficiente.

[C. Eur., 09.07.2024, Delga v. Francia](#)

«**Articolo 7:** *Violazione - Nullum crimen sine lege* - Condanna penale di una presidente di regione per discriminazione nei confronti di un comune, basata su un'interpretazione giudiziaria senza precedenti del diritto interno che non poteva ragionevolmente essere prevista».

Il caso *Delga v. Francia* riguarda la prevedibilità, ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione EDU, della condanna penale della ricorrente, Presidente di regione, per discriminazione nei confronti di una persona giuridica, un comune, sulla base degli

artt. 225-1 e 432-7 del Codice penale. In particolare, la ricorrente lamenta l'imprevedibilità dell'interpretazione delle norme applicate, reputate di per sé chiare. Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte ne afferma la fondatezza. Essa, infatti, conclude che il comportamento discriminatorio (ossia la mancata firma la firma di contratti di città) per cui la ricorrente è stata condannata non costituiva in realtà una condotta vietata in quanto in realtà la firma dei contratti di città non costituiva un obbligo giuridico chiaramente definito dalla legge. La condanna è stata, pertanto, imprevedibile, così violando il principio di legalità convenzionale.

[C. Eur., 11.07.2024, Sahraoui e altri v. Francia](#)

«**Art. 2 (materiale):** Nessuna violazione - Obblighi positivi - Morte di un detenuto tossicodipendente a seguito di un'intossicazione dovuta a farmaci, alcuni dei quali non prescritti dalle autorità - Detenuto affetto da patologie che hanno contribuito ad aggravare il suo stato, di cui le autorità mediche competenti non erano pienamente consapevoli - Morte non legata a una difettosa mancanza di sorveglianza o vigilanza da parte delle autorità competenti».

Il caso Sahraoui e altri v. Francia riguarda la morte di un detenuto tossicodipendente dovuta ad una intossicazione da più farmaci. I ricorrenti, parenti della vittima, invocano l'art. 2 della Convenzione EDU nel suo versante procedurale, sostenendo che vi è stato un difetto di vigilanza da parte delle autorità statali.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU esclude una violazione della norma richiamata. Secondo la Corte, infatti, sebbene dall'art. 2 CEDU discenda un obbligo per lo Stato di proteggere la vita dei detenuti (specialmente quelli con problemi di dipendenza), nel caso in esame le autorità pubbliche hanno adempiuto a tale obbligo. Il decesso del detenuto, infatti, è stato dovuto all'assunzione anche di medicinali non prescritti e non vi erano segnali comportamentali o di altro genere che segnalassero un pericolo immediato per la sua vita. L'ordinaria sorveglianza posta in essere dalle autorità statali ha pertanto soddisfatto l'obbligo gravante sullo Stato.

[C. Eur., 18.07.2024, Hanovs v. Lettonia](#)

«**Art. 3 e art. 8 (+ art. 14):** Violazione - Obblighi positivi - Indagini efficaci - Discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale - Mancata protezione adeguata del ricorrente da un'aggressione omofobica assicurando l'effettivo perseguimento dell'autore - Mancato perseguimento dell'aggressione come reato motivato dall'odio - Condanna per cattiva condotta in un procedimento amministrativo e ammenda di 70

euro per l'aggressione, senza affrontare i motivi di odio - Sanzione manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità dell'atto - Il ricorso a tali procedimenti ha banalizzato l'incidente e l'assenza di una risposta solida ha favorito un senso di impunità per i reati motivati dall'odio ».

Il caso *Hanovs v. Lettonia* riguarda l'asserita inefficacia delle indagini relative ad un'aggressione omofoba subita dal ricorrente. In particolare, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3 e 8 della Convenzione EDU, letti in congiunzione con l'art. 14, poiché le autorità statali avrebbero mancato di considerare l'aggressione come un reato motivato dall'odio omofobo, applicando dunque una sanzione sproporzionatamente lieve.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU afferma la violazione delle norme invocate. Secondo la Corte, infatti, nonostante la motivazione omofoba dell'aggressione fosse evidente, le autorità hanno scelto di non procedere penalmente contro il suo autore, limitandosi a un procedimento amministrativo con una sanzione minima. Questa risposta insufficiente ha banalizzato l'incidente, trattandolo come un semplice disturbo dell'ordine pubblico. La Corte conclude quindi che lo Stato non ha rispettato il suo obbligo di proteggere adeguatamente la dignità e la vita privata del ricorrente, violando gli artt. 3 e 8 in combinazione con l'art. 14 CEDU.

[C. Eur., 27.08.2024, I.G. v. Turchia](#)

«**Art. 3 (procedurale):** Violazione - Obbligo positivo - Indagine inefficace sugli atti di stupro e di violenza perpetrati contro il ricorrente, che soffre di disabilità intellettuali e fisiche - Procedimento penale prescritto a causa dell'incapacità delle autorità inquirenti e dei tribunali nazionali di accertare i fatti in modo tempestivo - Prolungamento ingiustificato del procedimento penale durato tredici anni - Art. 34 - Vittima - Sebbene la Corte costituzionale abbia riconosciuto una violazione dell'art. 3, il risarcimento concesso non costituiva un risarcimento sufficiente nelle circostanze specifiche del caso e alla luce delle sentenze della Corte in casi simili».

Il caso *I.G. v. Turchia* riguarda l'obbligo dello Stato di fornire un'effettiva protezione legale contro la violenza sessuale. Invocando gli artt. 3 (versante procedurale) e 13 della Convenzione EDU, il ricorrente lamenta l'inefficacia dei procedimenti penali avviati contro i suoi aggressori, caduti in prescrizione con conseguente impunità, e l'assenza di un rimedio efficace per violazioni della Convenzione.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU conferma la violazione delle norme invocate. Dall'art. 3 CEDU, infatti, discende un obbligo per le

autorità statali di difendere le potenziali vittime di violenze sessuali (attraverso un quadro normativo adeguato, misure operative specifiche e un'indagine efficace su possibili episodi di violenze). Nel caso in esame, le indagini sono state lacunose per alcuni aggressori e, in generale, sono state eccessivamente lunghe, determinando la prescrizione del reato e l'impunità dei suoi autori. Inoltre, il rimedio domestico per l'avvenuta violazione dell'art. 3 CEDU, ossia il ricorso alla Corte costituzionale, è inadeguato poiché il risarcimento concesso al ricorrente è insufficiente (se paragonato agli importi generalmente riconosciuti dalla Corte EDU in casi analoghi). Pertanto, non essendovi stata una riparazione sufficiente, il ricorrente rimane una "vittima" della violazione dell'art. 3 CEDU.

C. Eur., 27.08.2024, B.D. v. Belgio

«**Art. 5 co. 4:** Violazione - Al ricorrente è stata ripetutamente negata la possibilità di rivedere la legittimità del prolungamento della sua detenzione nell'ala psichiatrica di un carcere ordinario e di porvi fine - Il problema strutturale della detenzione di persone con disturbi mentali in strutture inadatte al loro stato di salute non poteva essere ignorato; e

Art. 5 co. 1: Violazione - Detenzione illegale del ricorrente negli annessi psichiatrici delle carceri ordinarie per un determinato periodo di tempo».

Il caso B.D. v. Belgio riguarda l'internamento del ricorrente nella sezione psichiatrica di varie carceri, dove sostiene di non aver ricevuto un trattamento terapeutico adeguato al suo stato di salute mentale. Il ricorrente lamenta inoltre di non aver ricevuto un'assistenza legale efficace per ottenere una decisione sulla legittimità della sua detenzione. Egli afferma, quindi, di aver subito una violazione dell'art. 5, co. 1 e 4 della Convenzione EDU.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU ravvisa la violazione delle norme invocate. Con riferimento all'art. 5 co. 4, infatti, la Corte osserva che effettivamente il ricorrente voleva fare appello contro la decisione riguardante il prolungamento della sua detenzione, ma che non aveva potuto farlo a causa del rifiuto del suo avvocato di ufficio, unico soggetto abilitato secondo la legge belga a presentare tale ricorso. Secondo la Corte, poiché il ricorrente non ha avuto la possibilità effettiva di contestare la legalità della sua detenzione, vi è stata una violazione dell'art. 5 co. 4 CEDU. Per quanto concerne invece l'art. 5 co. 1 CEDU, la Corte osserva che il ricorrente è stato detenuto per anni in istituti penitenziari privi di trattamenti terapeutici adeguati alla sua condizione mentale, determinando ciò una violazione della norma invocata.

[C. Eur., 27.08.2024, W.R. v. Olanda](#)

«**Art. 6 co. 1 (penale) e art. 6 co. 3 (c)**: Nessuna violazione - Equo processo - Difesa attraverso l'assistenza legale - L'equità generale del procedimento non è irrimediabilmente pregiudicata nelle circostanze del caso, nonostante la restrizione dell'accesso del ricorrente a un avvocato, senza motivi convincenti, durante la fase delle indagini preliminari - Applicazione di uno scrutinio molto rigoroso».

Il caso W.R. v. Olanda riguarda la presunta iniquità del procedimento penale contro il ricorrente – accusato e poi condannato per omicidio premeditato - a causa della mancanza di assistenza legale durante gli interrogatori iniziali da parte della polizia e durante l'ispezione di luoghi rilevanti per l'indagine. Egli contesta, quindi, l'equità del processo e l'assenza di assistenza legale, sostenendo dunque la violazione dell'art. 6, co. 1 e 3 lett. c) della Convenzione EDU.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU esclude la violazione delle norme invocate. Infatti, nonostante la Convenzione riconosca il diritto all'assistenza legale, la sua assenza non pregiudica necessariamente l'equità del procedimento, dovendo tale aspetto essere verificato con uno scrutinio autonomo molto rigoroso. Nel caso in esame la Corte ritiene che, sebbene la mancanza di assistenza legale abbia rappresentato una carenza, le garanzie procedurali e la qualità complessiva delle prove e della difesa hanno assicurato un processo equo, dovendosi dunque escludere la violazione dell'art. 6 CEDU.

CORTE DI GIUSTIZIA
(di Oscar Calavita)

[C.G.U.E, Sez. V, 29.7.2024, P.P.R., C-318/24](#)

«1) L'articolo 1, paragrafo 3, e l'articolo 15, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che l'autorità dell'esecuzione di uno Stato membro non è tenuta a rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo quando l'autorità dell'esecuzione di un altro Stato membro abbia precedentemente rifiutato di dare esecuzione a tale mandato d'arresto per il motivo che la consegna della persona interessata rischierebbe di violare il diritto fondamentale a un equo processo sancito all'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tuttavia, nell'ambito del proprio esame dell'esistenza di un motivo di non esecuzione, tale autorità deve tenere conto dei motivi sottesi alla decisione di rifiuto adottata dalla prima autorità dell'esecuzione. Le disposizioni in parola non ostano a che, nelle medesime circostanze, l'autorità giudiziaria emittente mantenga il mandato d'arresto europeo, purché, secondo la sua valutazione, l'esecuzione di tale mandato d'arresto non debba essere rifiutata a causa di un rischio di violazione del diritto fondamentale a un equo processo sancito all'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali e il mantenimento del mandato d'arresto abbia carattere proporzionato.

2) L'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, in combinato disposto con l'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che in una situazione in cui una persona oggetto di un mandato d'arresto europeo sostenga che la sua consegna allo Stato membro emittente determinerebbe il mancato rispetto del suo diritto a un equo processo, l'esistenza di una decisione della Commissione per il controllo dei fascicoli dell'Interpol (CCF), relativa alla situazione di tale persona, non può giustificare, di per sé, il rifiuto dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione di eseguire il mandato d'arresto in discussione. Per contro, una siffatta decisione può essere tenuta in considerazione da tale autorità giudiziaria al fine di stabilire se occorra rifiutare l'esecuzione di detto mandato d'arresto.

3) L'articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che l'autorità giudiziaria emittente un mandato d'arresto europeo non è tenuta ad adire la Corte in via pregiudiziale prima di decidere, alla luce dei motivi che hanno indotto l'autorità

giudiziaria dell'esecuzione di tale mandato d'arresto a rifiutarne l'esecuzione, di revocare detto mandato d'arresto o di mantenerlo, eccetto nel caso in cui avverso la decisione che essa sarà chiamata ad adottare non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, nel qual caso detta autorità è, in linea di principio, tenuta a rivolgersi alla Corte.

4) L'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena non può rifiutare di dare esecuzione a tale mandato d'arresto fondandosi sul motivo che il verbale di prestazione del giuramento di un giudice che ha inflitto detta pena non è reperibile o sulla circostanza che un altro giudice dello stesso collegio avrebbe prestato giuramento solo al momento della sua nomina a pubblico ministero.

5) La decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretata nel senso che l'autorità giudiziaria emittente un mandato d'arresto europeo non ha il diritto di partecipare, in qualità di parte, al procedimento relativo all'esecuzione di tale mandato d'arresto dinanzi all'autorità giudiziaria dell'esecuzione.

6) L'articolo 1, paragrafo 3, e l'articolo 15, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, letti alla luce dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali e del principio di fiducia reciproca, devono essere interpretati nel senso che in sede di esame delle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo fondandosi su elementi relativi alle condizioni di detenzione negli istituti penitenziari dello Stato membro emittente che essa stessa ha raccolto e riguardo ai quali non ha richiesto informazioni complementari all'autorità giudiziaria emittente. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può applicare, in materia di condizioni di detenzione, uno standard più elevato rispetto a quello garantito da tale articolo 4».

La questione tra origine da un procedimento relativo all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo (MAE) nei confronti di un soggetto la cui consegna era già stata precedentemente negata in altro Stato appartenente all'Unione europea. Più nel dettaglio, la Francia, primo Paese nel quale il ricercato era stato arrestato, ha negato la consegna sulla base della violazione sistematica del diritto a un equo processo nello Stato di emissione, evincibile dall'assenza dei verbali di giuramento dei giudici e dalla cancellazione dell'avviso di ricerca internazionale dalla banca dati dell'Interpol. A

seguito dell'arresto a Malta e della richiesta di informazioni all'autorità emittente rumena, quest'ultima ha sollevato una questione pregiudiziale con plurimi quesiti, al fine di valutare l'eventualità di ritirare il MAE o di emetterne uno nuovo.

Con una prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'autorità di esecuzione è tenuta a rifiutare l'esecuzione di un MAE, qualora un'altra autorità di altro Stato membro abbia precedentemente negato la consegna per violazione del diritto a un equo processo; per converso, si domanda se l'autorità di emissione, nelle medesime circostanze, possa mantenere un MAE o debba ritirarlo. La Corte, richiamando i principi di mutuo riconoscimento e fiducia reciproca, ricorda come non via siano disposizioni della DQ 2002/584/GAI che attribuiscono valore di cosa giudicata a un precedente rifiuto alla consegna di un soggetto ricercato; tuttavia, tale precedente decisione, proprio in virtù dei citati principi di mutuo riconoscimento e fiducia reciproca, deve essere tenuta in debita considerazione dalla "nuova" autorità di esecuzione, ai fini di un eventuale rifiuto. Ne consegue che il giudice dell'esecuzione deve essere libero di valutare autonomamente la questione sottopostagli, a condizione che «tenga debitamente conto dei motivi sottesi» alla precedente decisione di altra autorità giudiziaria straniera (§46). Specularmente, le medesime considerazioni valgono per l'autorità emittente, la quale non può mantenere un MAE se vi è il concreto rischio di violazione di un diritto fondamentale, ma tale valutazione è affidata all'autorità di emissione stessa. In altre parole, anche in presenza di un rifiuto fondato sulla violazione di un diritto fondamentale, la valutazione circa l'effettività e concretezza di tale violazione è rimessa all'autorità emittente, la quale – se ritiene ne ricorrano le circostanze – dovrà ritirare il MAE; in caso contrario, lo potrà mantenere. Con altra questione connessa alla violazione del diritto a un equo processo, il rimettente si chiede se l'esistenza di una decisione di cancellazione dell'avviso di ricerca internazionale dalla banca dati dell'Interpol, dovuta a un contrasto con le norme dell'Interpol sul trattamento dei dati personali, possa, di per sé, costituire motivo di rifiuto della consegna. La Corte, per risolvere la questione, richiama il noto "doppio test *Aranyosi-Caldararu*", ricordando che in presenza di una violazione generalizzata e sistematica di un diritto fondamentale è comunque necessario verificare se, nel caso concreto, tale violazione sia sussistente. Pertanto, alcun automatismo può essere invocato in simili situazioni.

Il giudice del rinvio chiede, poi, se l'art. 267 TFUE imponga all'autorità di emissione di un MAE, in caso di rifiuto di quest'ultimo, ad adire il via pregiudiziale la Corte di Giustizia, al fine di revocare o mantenere il mandato d'arresto. I Giudici del Lussemburgo rilevano come, per giurisprudenza costante, l'obbligo di adire la Corte spetta solo agli organi giudiziari contro la cui decisione non è più ammessa

impugnazione, salvo che abbiano «constatato che la questione sollevata non è rilevante, o che la disposizione del diritto dell'Unione di cui si tratta è già stata oggetto d'interpretazione da parte della Corte, oppure che la corretta interpretazione del diritto dell'Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi» (§66). Per converso, le altre autorità giudiziarie sono esonerate dall'obbligo di adire la Corte.

Un'ulteriore questione è volta a sapere se possa essere rifiutato un MAE sulla base di incertezze circa i verbali di giuramento dei giudici che hanno emesso il provvedimento. La Corte osserva come l'esecuzione di un MAE sia la regola, mentre il rifiuto l'esecuzione, e come i principi di fiducia reciproca e mutuo riconoscimento impongano di presumere che i giudici penali nello Stato membro emittente rispettino i «requisiti inerenti al diritto fondamentale a un equo processo» (§74). Al fine di accertare se vi è stata violazione di un diritto fondamentale, viene nuovamente richiamato il duplice testi *Aranyosi-Caldararu*, in virtù del quale si rendono necessari una previa verifica circa una carenza sistematica e generalizzata, nello Stato emittente, dell'indipendenza del potere giudiziario e, successivamente, un accertamento circa la concreta lesione, nel caso di specie, del diritto a un equo processo. In ogni caso, la Corte ritiene che problematiche legate alla conservazione dei verbali di giuramento dei giudici non siano idonei a concretizzare la menomazione del diritto a un equo processo, dal momento che «non qualsiasi irregolarità che può intervenire nel corso della procedura di nomina di un giudice, o in occasione dell'assunzione delle sue funzioni, è idonea a far sorgere un dubbio sull'indipendenza e sull'imparzialità di tale giudice» (§82).

Viene poi chiesto se l'autorità emittente abbia diritto di partecipare, in qualità di parte, al procedimento di esecuzione del MAE. La Corte evidenzia che nessuna disposizione della DQ 2002/584/GAI prevede «la partecipazione diretta e obbligatoria dell'autorità giudiziaria emittente un mandato d'arresto europeo al procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria dell'esecuzione, riguardante l'esecuzione di detto mandato d'arresto. Un obbligo di prevedere una tale partecipazione non può nemmeno essere dedotto dai principi di riconoscimento reciproco e di leale cooperazione» (§90).

Con un'ultima questione il rimettente domanda se l'autorità di esecuzione possa rifiutare un MAE, sulla base delle condizioni di detenzione nello Stato emittente, acquisendo esso stesso dati sulle carceri, senza domandare chiarimenti all'autorità richiedente. Richiamando ancora una volta il test *Aranyosi-Caldararu*, i Giudici del Lussemburgo, al fine della valutazione in concreto dell'eventuale violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti, impongono all'autorità di esecuzione di «chiedere all'autorità giudiziaria dello Stato membro emittente di fornire con urgenza

ogni informazione complementare necessaria riguardante le condizioni alle quali si prevede di detenere la persona interessata all'interno di tale Stato membro» (§106); con la conseguenza che «l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può escludere le informazioni fornite dall'autorità giudiziaria emittente sulla sola base di informazioni che abbia essa stessa ottenuto da fonti accessibili al pubblico, senza chiedere all'autorità giudiziaria emittente, in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, informazioni e spiegazioni complementari» (§116).

[C.G.U.E, Grande Sezione, 29.7.2024, M.A. \(Minister for Justice and Equality\), C-202/24](#)

«L'articolo 524, paragrafo 2, e l'articolo 604, lettera c), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, letti in combinato disposto con l'articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che un'autorità giudiziaria dell'esecuzione è tenuta, quando una persona oggetto di un mandato d'arresto emesso sulla base dell'accordo in parola invochi un rischio di violazione del menzionato articolo 49, paragrafo 1, in caso di consegna al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, a causa di una modifica, sfavorevole a detta persona, delle condizioni di liberazione condizionale, intervenuta successivamente alla presunta commissione del reato per il quale detta persona è perseguita, a procedere a un esame autonomo quanto alla sussistenza di siffatto rischio prima di pronunciarsi sull'esecuzione di tale mandato d'arresto, in una situazione in cui l'autorità giudiziaria in parola ha già escluso il rischio di violazione dell'articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, basandosi sulle garanzie offerte, in via generale, dal Regno Unito per quanto riguarda il rispetto di detta convenzione e sulla possibilità per la stessa persona di proporre un ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Al termine dell'esame summenzionato, tale autorità giudiziaria dell'esecuzione dovrà rifiutare l'esecuzione di detto mandato d'arresto soltanto se, dopo aver richiesto all'autorità giudiziaria emittente informazioni e garanzie supplementari, disponga di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati che dimostrino l'esistenza di un rischio reale di modifica della portata stessa della pena comminata il giorno della commissione del reato di cui si tratta, la quale implichi l'irrogazione di una pena più grave di quella inizialmente comminata».

La questione tra origine da un procedimento relativo all'esecuzione di un mandato d'arresto, emesso dal Regno Unito, nei confronti di una persona residente in UE. Il condannato sostiene che la sua consegna violerebbe il principio di legalità dei reati e delle pene, poiché una nuova legge britannica sulla liberazione condizionale, introdotta dopo i reati contestati, prevede che il rilascio avvenga solo dopo aver scontato due terzi della pena, anziché la metà come previsto in precedenza. La Supreme Court del Regno Unito ha stabilito che l'applicazione retroattiva del nuovo regime di liberazione non viola l'articolo 7 della CEDU, poiché non aumenta la pena, ma modifica solo le modalità di esecuzione. Tuttavia, il giudice del rinvio si interroga se la stessa logica possa applicarsi in relazione all'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e chiede alla Corte di Giustizia di chiarire i criteri per valutare il rischio di violazione del principio di legalità dei reati e delle pene.

La Corte rileva, in primo luogo, come i motivi di rifiuto alla consegna di un soggetto ricercato trovino fondamento nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (ASCC). Tra i motivi di rifiuto è annoverata la violazione del principio di legalità dei reati e delle pene, previsto dall'art. 49 Carta di Nizza. Tuttavia, a differenza di quanto avviene con riferimento alla DQ 2002/584/GAI, la verifica circa la violazione di un diritto fondamentale non è fondata sul doppio test *Aranyosi-Caldararu*, in quanto il Regno Unito non è parte dell'Unione europea e, di conseguenza, non può imporsi agli Stati membri un elevato grado di fiducia nei rapporti con la Gran Bretagna pari a quello intra-unionale. Pertanto, secondo i Giudici del Lussemburgo, l'ASCC consente «di chiedere garanzie supplementari per cercare di dissipare dubbi, relativi al rispetto dei diritti fondamentali nello Stato emittente, che non possono essere esclusi basandosi sulla fiducia esistente tra il Regno Unito e gli Stati membri, senza che l'attuazione del meccanismo in parola sia subordinata alla previa constatazione dell'esistenza vuoi di carenze sistemiche o generalizzate, vuoi di carenze che incidono più specificamente su di un gruppo oggettivamente identificabile di persone» (§75). Pur non dovendo verificare la carenza sistematica e generalizzata di uno specifico diritto fondamentale, l'autorità di esecuzione è comunque tenuta, nel caso concreto, a chiedere delucidazioni all'autorità di emissione circa il concreto rispetto del diritto che si presume possa essere violato; solo in presenza di tale richiesta l'autorità di esecuzione potrà eventualmente rifiutare la consegna del ricercato. Con specifico riferimento all'innalzamento della soglia per la liberazione condizionale, la Corte rileva che «una misura relativa all'esecuzione di una pena sarà incompatibile con l'articolo 49, paragrafo 1, della Carta soltanto se comporta una modifica retroattiva della portata stessa della pena comminata il giorno della commissione del reato di cui

si tratta, comportando così l'irrogazione di una pena più grave di quella inizialmente comminata. Se tale ipotesi, in ogni caso, non ricorre quando detta misura si limita a prolungare la soglia di ammissibilità della liberazione condizionale, la situazione può essere diversa, in particolare, se la misura in parola abroga nella sua sostanza la possibilità di una liberazione condizionale o se si colloca in un insieme di misure che portano ad aggravare la natura intrinseca della pena inizialmente comminata» (§97).

[C.G.UE, Sez. VI, 11.7.2024, Okrazhna prokuratura, C-265/23](#)

«La decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, e in particolare il suo articolo 4, in combinato disposto con gli articoli 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché con l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale che sopprime, nel corso del procedimento penale avviato nei confronti di un imputato, il diritto di quest'ultimo a che si ponga fine a tale procedimento qualora non si sia ovviato alle violazioni sostanziali ma rimediabili delle norme procedurali di cui era viziato l'atto di accusa».

La questione trae origine da un procedimento per associazione a delinquere e corruzione. Nel corso del procedimento, in estrema sintesi, vi sono state violazioni sostanziali che hanno condotto il giudice a restituire gli atti al pubblico ministero, affinché potesse rimediare a tali violazioni mediante riformulazione del capo di accusa. Il giudice del rinvio si chiede, allora, se tale *modus procedendi* sia conforme al diritto dell'Unione europea e, in particolare, all'art. 4 DQ 2008/841/GAI relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.

La Corte rileva come l'art. 4 DQ 2008/841/GAI consenta di garantire l'impunità o un trattamento sanzionatorio mitigato in caso di collaborazione con la giustizia. Tuttavia, «una normativa nazionale che prevede il diritto di un imputato a che sia posta fine al procedimento penale nei suoi confronti qualora non si sia ovviato alle violazioni sostanziali ma rimediabili delle norme procedurali di cui è viziato l'atto di accusa, non rientra nell'articolo 4 della decisione quadro 2008/841, né in altre disposizioni di quest'ultima» (§41).

[C.G.UE, Sez. I, 4.7.2024, Sofyiska gradska prokuratura, C-760/22](#)

«L'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un imputato possa, su sua espressa richiesta, partecipare alle udienze del proprio processo mediante videoconferenza, dovendo peraltro essere garantito il diritto a un equo processo».

La questione trae origine da un procedimento per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali, nell'ambito del quale a un imputato era dapprima stato garantito il diritto di presenziare al processo da remoto, ma successivamente negato per il venire meno della normativa bulgara che fondava tale diritto. Il giudice del rinvio, in assenza di un fondamento giuridico nel diritto nazionale che consenta espressamente il ricorso alla videoconferenza, si chiede pertanto se la possibilità offerta a un imputato di partecipare alle udienze del proprio processo mediante videoconferenza sia compatibile con l'art. 8 par. 1 direttiva 2016/343/UE.

La Corte rileva come la direttiva 2016/343/UE abbia la finalità di rafforzare il diritto a un equo processo, garantendo il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo. Facendo leva sul disposto dell'art. 8, che non prevede espressamente il diritto di partecipare al processo a distanza, i Giudici del Lussemburgo concludono che «tale questione, tale disposizione non può ostare a che un imputato, che lo richieda espressamente, sia autorizzato a partecipare alle udienze del proprio processo mediante videoconferenza» (§29), a condizione che siano vanificati gli obiettivi della direttiva 2016/343/UE.